



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione "Cascina S. Vincenzo" - Onlus, Organizzazione non Lucrativa di Solidarietà Sociale, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione non persegue finalità di lucro e opera direttamente riservandosi forme di collaborazione con enti ed associazioni omologhe.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.10 e seguenti del D.Lgs. 460/97 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) che viene inserita come tale o sotto forma di acronimo, in ogni comunicazione, manifestazione esterna e segno distintivo della medesima.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è in Via Cascina S. Vincenzo, 20049 Concorezzo (Italia). L'Associazione può istituire altri uffici in Italia e/o all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 4

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si propone l'obiettivo di intervenire in modo puntuale e concreto a sostegno delle persone svantaggiate individuate nei soggetti "diversamente abili" e le loro famiglie, in particolare dei soggetti affetti da sindrome autistica.

Ciò viene realizzato tramite progetti e iniziative specifiche che permettano di affrontare i problemi legati alla mancanza di luoghi e persone in grado di fornire loro risposte, ad un ambiente sociale difficile e raramente accogliente rispetto tale tipo di disabilità e alle conseguenze sulla qualità sociale della vita del nucleo familiare promuovendo la costituzione di una rete locale di supporto.

Tale scopo si attua tramite lo svolgimento in forma diretta o in collaborazione con associazioni, comitati, cooperative o altre istituzioni senza scopo di lucro uniti da concordanza di finalità nel rispetto della reciproca indipendenza, di attività nei seguenti settori:

- Assistenza sociale;
- Beneficenza.

Art. 5

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di sviluppare le seguenti attività:


Stilla

Cristina - Andrea - Roberto

[Signature]

Maria Elena Mondini

[Signature]

- 
- operare in modo da sostenere e dare assistenza a persone bisognose e svantaggiate direttamente, e supportando, promuovendo e capacitando la rete formale ed informale che le circondano ai sensi della vigente normativa in materia di Onlus;
 - costruire esperienze di vicinanza solidale affettivamente significative all'interno della struttura e in diversi contesti della società locale;
 - selezionare, capacitare ed orientare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente e gratuitamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
 - raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.

L'Associazione non può svolgere attività per finalità diverse da quelle precedentemente indicate nell'art. 4 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse. Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

PATRIMONIO

Art. 6

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- c) da altre entrate che concorrano ad incrementare l'attivo sociale, quali fondi e contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore e da altre attività connesse nelle misure previste dalla legge.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 7

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il termine del mese di Aprile.

S.M. S.M. - Onlus
 Cash - Onlus
 Meridiana

SM

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno due terzi dei membri, potrà deliberare la sospensione di un Socio dall'Associazione con effetto immediato con l'obbligo di darne specifica motivazione all'interessato e riferirne alla prima Assemblea utile che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Gli incarichi negli organi sociali hanno la durata di tre anni.

Nessun compenso è dovuto agli organi sociali per l'esercizio delle proprie funzioni.

a) L'Assemblea dei Soci

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per gli altri poteri attribuiti all'assemblea. Non sono ammesse deleghe né il voto per corrispondenza.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione. Potrà inoltre essere ancora convocata dal Consiglio Direttivo su propria decisione o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo presentato dagli organi associativi, sull'attività svolta nel decorso anno solare, sulle direttive generali in relazione alla futura attività sociale, su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto e provvede inoltre al rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 17

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Soci (metà più uno).

Silvia

Claudia Pisto


Carlo

[Signature]

Marilena Marech

[Signature]





Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in I° convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in II° convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di Soci.

Art. 18

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la I° convocazione.

Nella lettera di convocazione diretta a ciascun socio ed indirizzata all'indirizzo da lui comunicato e trascritto sul registro dei soci, dovranno essere specificati luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 19

L'Assemblea, regolarmente costituita, nomina un Presidente per la sua conduzione e un Segretario la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell'Assemblea ed in genere il diritto di intervento. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (metà + 1) dei presenti salvo quelle adottate nelle Assemblee Straordinarie e relative alle modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo che dovranno essere adottate con la maggioranza di 2/3 degli associati presenti.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

b) Il Presidente

Art. 20

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha potere di firma libera disgiunta per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno e il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno.

Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo a garanzia del rispetto degli indirizzi politici e delle delibere stabilite dalle Assemblee dei Soci.

Al Presidente competeranno inoltre gli eventuali altri poteri che l'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno conferirgli.

c) Il Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione secondo le linee stabilite dall'Assemblea.

Silla

Passo - Claudia Prato

[Signature]

Marilena Uresy

[Signature]

E' formato da un numero compreso tra tre e sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, compreso il Presidente.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione tramite il primo dei non eletti comunicandolo alla prima Assemblea utile.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Si riunisce almeno tre volte l'anno e sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un Consigliere nominato dal Consiglio medesimo, coadiuvato da un Segretario con la funzione di verbalizzare la seduta.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Più in particolare:

- a) Elabora le linee strategiche dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere assembleari, stabilendo le linee programmatiche ed operative conseguenti e rispondendone all'assemblea dei Soci;
- b) stabilisce le linee organizzative dell'Associazione conferendo i relativi incarichi;
- c) compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- d) propone all'Assemblea la quota sociale annuale;
- e) determina il preventivo delle spese necessarie per l'attuazione del programma sociale annuale, e provvede alla redazione e presentazione del bilancio all'Assemblea;
- f) delibera sull'ammissione e sospensione dei Soci ai sensi del presente Statuto;
- g) presenta all'Assemblea Generale dei Soci la relazione annuale sulle proprie attività;
- h) esercita il controllo su tutti i settori dell'Associazione nei tempi e con i mezzi o strutture che riterrà opportuno determinare;
- i) può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione;

Art. 24

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell'Associazione che decade al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato e al quale conferisce la delega


Stella

Andreola - Nuovo

Andreola

Alberici - Nuovo

Stella



dei poteri di ordinaria amministrazione. Il Direttore partecipa di diritto con funzione consultiva al Consiglio Direttivo.

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ne fissa le attribuzioni e i poteri per la conduzione delle attività dell'Associazione e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni assunte.

Al Direttore oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un onorario annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale patrimonio ai sensi del successivo art. 28.

Art. 27

In caso di scioglimento della Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 28

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore da nominarsi da parte del Presidente del tribunale di Milano.

L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

NORMA GENERALE

Art. 29

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio, ovviamente, alle disposizioni di legge, ed in particolare il Codice Civile e il DLgs. 460/97.

Meridiana Moreale
Cristina Ciavarella
Cristina Ciavarella

Enrico Fusi
Santoro Vile